

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
in punto alla modifica della legge organica civile e penale

(del 13 ottobre 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con risoluzione 29 ottobre 1952 questo Consiglio di Stato nominava una Commissione speciale extra-parlamentare di giuristi per studio e proposte concernenti la riorganizzazione delle Autorità giudiziarie cantonali sia civili sia penali. La Commissione, presieduta dal capo del Dipartimento di giustizia, veniva formata con i seguenti signori: avv. Paride Pelli, Lugano; avv. Francesco Borella, Chiasso; avv. Alfonso Riva, Lugano; avv. Aldo Forni, Pollegio; avv. Mario Agustoni, Bellinzona; avv. Pino Bernasconi, Lugano.

Compito assegnato dal Consiglio di Stato alla Commissione era quello di studiare l'attuale assetto delle Autorità giudiziarie cantonali e di riferire al Potere esecutivo se e quali riforme dovevano e potevano essere introdotte per assicurare e mantenere una normale amministrazione della giustizia sia civile sia penale.

La Commissione ha ritenuto che la riorganizzazione delle Autorità giudiziarie civili o meglio di talune di esse, debba avere la precedenza su quella delle Autorità giudiziarie penali, anche per il fatto dell'imminente rinnovo della carica decennale dei pretori.

Di conseguenza ha risolto nella sua seduta del 2 luglio 1953 di presentare una prima relazione riguardante la materia civile, riservandosi in un secondo rapporto di riferire sulla materia penale.

La Commissione, con il suo rapporto, d'accordo con il Dipartimento di giustizia, ha presentato alcuni progetti di modifica delle leggi relative alla organizzazione giudiziaria civile.

Questo Consiglio di Stato fa adesione alle proposte della Commissione che le ha ampiamente giustificate in una diligente relazione (relatore avv. Alfonso Riva) approvata all'unanimità nella seduta del 30 settembre 1953 e di cui si riproducono qui le argomentazioni e i dati, a suffragio delle proposte che ci onoriamo di fare alla Sovrana Rappresentanza.

Vasto ed allettante il quadro dell'amministrazione della Giustizia civile nel nostro Paese:

senza risalire molto lontani nel tempo basterà osservare che l'entrata in vigore della legislazione civile unificata — primo gennaio 1912 — trovò il Cantone provvisto delle seguenti Autorità giudiziarie:

- 38 Giudicature di Pace composte da un unico titolare con giurisdizione sul territorio del rispettivo Circolo e competenza massima di giudizio — per le liti a valore accertato o accertabile — sino a Fr. 100,—;
- 9 Preture distrettuali composte da un unico titolare con giurisdizione sul territorio del rispettivo Distretto e con tutte le competenze alle stesse attribuite dalle leggi e dalla Costituzione. Faceva eccezione il Distretto di Lugano per il quale — data la densità della sua popolazione e il numero delle procedure pendenti a fine 1911 — si erano provvisti ed installati due Pretori, l'uno chiamato di Lugano-Città, con giurisdizione sulla città di Lugano — Comune politico — e sui quattro Comuni suburbani di Massagno, Para-

diso, Viganello e Castagnola e l'altro — chiamato di Lugano-Campagna, con giurisdizione sui restanti Comuni del Distretto.

Non può essere passata sotto silenzio la circostanza che sino al 1. gennaio 1912 l'amministrazione della giustizia civile nelle cause appellabili ed in quelle di competenza inappellabile dei Pretori era affidata a sette Tribunali civili distrettuali composto ciascuno di tre membri. Una riforma costituzionale 21 gennaio 1910 susseguita da una legge organica giudiziaria civile e penale 24 novembre 1910 sopprime i Tribunali collegiali ticinesi per introdurre la prassi del Giudice unico civile che è arrivata sino al tempo attuale. I soppressi Tribunali civili distrettuali avevano la competenza esclusiva sul territorio di ogni Distretto a mente della legge organica giudiziaria 1. maggio 1883 salvo per i Distretti di Bellinzona e Riviera cui stava preposto per i territori uniti un unico Tribunale civile distrettuale.

- Un unico Tribunale di Appello per tutto il Cantone composto di sette membri effettivi con quattro supplenti ordinari.

Per procedere ad una riorganizzazione dell'istituto giudiziario era necessario porsi inizialmente il problema a sapere se e quali modificazioni si potevano introdurre nell'apparato giudiziario per meglio adeguarlo alle necessità ed ai bisogni del tempo presente tenuto conto della circostanza che quarant'anni di amministrazione della giustizia civile da parte degli attuali Tribunali ne hanno chiaramente lumeggiati i meriti ed i difetti, in particolare la carenza e l'insufficienza numerica dei Magistrati.

L'aumento costante della mole di lavoro dei Tribunali è lumeggiato dalle statistiche che il Dipartimento di giustizia ha consegnato ogni anno nei relativi rapporti al Gran Consiglio, basati alla loro volta sulle relazioni annuali dei singoli Magistrati al Dipartimento.

Possiamo esimerci dal riprodurre nella presente relazione i tratti salienti di questi rapporti, che negli ultimi anni si fanno sempre più chiari e perentori: non essere più attualmente cioè l'effettivo del corpo dei nostri Magistrati dal punto di vista numerico in corrispondenza con la necessità e con gli imperativi di un normale e spedito svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

La specializzazione della legislazione — frenetica soprattutto durante e dopo il passato periodo bellico — ha attribuito alle Autorità giudiziarie una quantità di incarichi e di competenze non prima d'allora e non prima d'ora a loro attribuito.

Basti accennare per sommi capi allo sviluppo assunto dopo il 1912 dal diritto delle assicurazioni e da quello esecutivo nei quali campi il compito giudicante fu riversato esclusivamente sulle esistenti Autorità giudiziarie.

Basti accennare alla avvenuta soppressione del Tribunale penale cantonale che ha riversato sul Tribunale di Appello la esclusiva amministrazione della giustizia penale.

In altre parole abbiamo assistito nell'ultimo quarantennio al continuo accollo di nuove competenze e mansioni al Magistrato civile senza che si pensasse ad un adeguato aumento del numero dei Giudici i quali — o almeno taluni di essi — si trovarono sovraccarichi di ricorsi e di procedure che solo la forza di volontà e l'encomiabile potenza di lavoro di taluni di essi potè impedire si trasformasse in una stagnazione permanente della funzione giudiziaria.

Una Pretura, e precisamente quella di Lugano-Città, si trovò nel corso del 1951 sovraccarica di lavoro a tal punto che il Dipartimento dovette assegnarle un giurista supplementare per collaborare col Pretore nella redazione delle motivazioni delle sentenze. Questo giurista a latere del Pretore fu con successive decisioni del Dipartimento riconfermato in carica sino al 30 settembre 1953 e non è dubbio che, ove non si provvedesse altrimenti, la sua riassunzione sarebbe fatale anche per l'avvenire.

Non solo ma l'enorme aumento di lavoro presso questa Pretura consigliò una netta separazione fra la materia civile e quella esecutiva e fallimentare nel

senso che il Segretario-Assessore fu incaricato permanentemente di fungere da Pretore per tutte le procedure esecutive e fallimentari.

Questo modo di procedere ha dato la stura ad aspre critiche — non del tutto infondate — quasi si volessero sottrarre le parti alla giurisdizione del loro Giudice legale e costituzionale.

L'art. 10 della vigente Legge organica giudiziaria civile e penale stabilisce infatti che il Pretore è supplito dal Segretario-assessore solo in caso di suo impedimento legale.

Ora per legale impedimento del Pretore non può certo valere un suo sovraccarico di lavoro in quanto la legge non prevede tale titolo per la delega dei suoi poteri giudicanti al suo segretario.

Motivi legali di impedimento del Pretore sono unicamente quelli previsti dagli art. 126 e segg. del Codice di procedura civile cioè la sua ricusa od eccezione per motivi d'interesse, di stretta parentela, di preventiva cognizione, di inimicizia ecc.

Nemmeno la malattia — motivo puramente di fatto — potrebbe costituire l'impedimento legale di cui all'art. 10 LOG che autorizza la sostituzione del Giudice costituzionale con altro funzionario od impiegato della Pretura.

Ripetiamo invece che presso la Pretura di Lugano-Città si continua nella prassi del Segretario-assessore che giudica in qualità di Pretore in tutte le procedure esecutive e fallimentari.

Un rimedio si impone pertanto onde normalizzare la funzione giudiziaria in questo Distretto e impedire l'interposizione di ricorsi in nullità contro i giudicati del Segretario-assessore alla Camera di cassazione civile ed al Tribunale federale.

Non migliore è la situazione della Pretura del Distretto di Locarno: in questo Distretto il Pretore riesce a svolgere tutto il lavoro che gli incombe solo in virtù della eccezionale forza di lavoro dell'attuale titolare, che è costretto a sacrificare al suo ufficio numerose serate ed anche il tempo domenicale. Non è però questa pure una situazione che possa durare a lungo perchè anche l'estenuante lavoro intellettuale di un Giudice non può essere prestato che con le necessarie pause e intervalli di riposo.

Le altre Preture distrettuali non offrono il destro a particolari rimarchi dal punto di vista del lavoro quantitativo loro incumbente e pertanto non è necessario proporre variazioni nel numero dei Magistrati.

Diversa invece — come sopra accennato — è la situazione che si presenta nel Tribunale di Appello. Già il criterio del Giudice collegiale comporta di per sé alcune remore nel normale disbrigo del lavoro giudiziario. Il Giudice solo è sempre a disposizione e non trova altro ostacolo nello svolgimento del suo compito che il tempo da dedicare allo studio delle cause e degli incarti che deve istruire e decidere.

Il lavoro del Giudice collegiale — sia il Collegio giudicante composto da tre, da cinque o da sette Magistrati — è invece condizionato dalla possibilità in cui i giudici interessati si trovino di poter sedere contemporaneamente e collegialmente accudire allo studio e alle discussioni proprie della loro funzione.

Lamenta il Tribunale di Appello di non poter svolgere normalmente il proprio lavoro cioè con la necessaria speditezza per un molteplice ordine di considerazioni:

- innanzitutto i nuovi compiti e poteri giudicanti attribuiti al Tribunale negli ultimi quarant'anni nel campo del diritto esecutivo e fallimentare e in quello delle espropriazioni;
- indi nella disposizione della procedura civile che sottomette alla forma delle appellazioni in via di arringa tutte le cause di un valore determinato o determinabile superiore ai Fr. 4.000,—;

- poi per il disposto della procedura civile che facoltizza le parti a portare direttamente in appello come prima istanza federale tutte le cause appellabili al Tribunale federale;
- infine nel progressivo aumento quantitativo delle cause da decidersi dal Tribunale conseguenza dell'analogo corrispettivo aumento delle procedure avanti i Giudici di prima istanza.

La Commissione della Gestione del Gran Consiglio nel suo rapporto sul Rendiconto 1951 del Dipartimento di giustizia e per la penna dell'avv. Paride Pelli già ebbe a prendere in esame lo stato dell'amministrazione della giustizia civile nel nostro Cantone ed in proposito ebbe a ritenere fondati i lamenti concernenti le Preture di Lugano, di Locarno e il Tribunale di Appello.

In esso rapporto la situazione della Pretura di Lugano-Città è definita insostenibile perchè il Pretore ha dovuto dividersi i compiti col suo Segretario-assessore in palese contrasto con la legge, perchè il provvedimento dell'aggiunta a latere del Giudice di un segretario redattore di una parte delle sentenze non appare felice.

In esso rapporto la situazione della Pretura di Locarno è paragonata a quella della Pretura di Lugano-Città.

Anche per il Tribunale di Appello detto rapporto postula l'aumento del numero dei Giudici da sette a nove e la soppressione della facoltà di portare determinate cause direttamente in Appello: l'aumento del numero dei Giudici d'Appello deve costituire il perno della riforma del nostro apparato giudiziario.

Ancora in detto anno 1951 in data 7 novembre i deputati on. Arrigo Caroni, Francesco Borella e Alberto Verda hanno presentato al Gran Consiglio una circostanziata mozione nella quale si chiedono sostanziali modificazioni della vigente legge organica-giudiziaria civile e penale nel senso che nel Distretto di Lugano le Preture vengano aumentate da *due a tre*, nel Distretto di Locarno da *una a due*, il Tribunale di Appello da *sette* venga portato a *nove* membri, nel Sottoceneri le Procure Pubbliche vengano aumentate da *una a due*, idem nel Sopraceneri, con tutte le disposizioni aggiuntive e complementari che comportano siffatte modificazioni legislative quo al riparto del lavoro fra le Magistrature così riformate.

La mozione è ampiamente motivata con considerazioni attinenti al sovraccarico di lavoro presso gli Uffici giudiziari, al prestigio della Magistratura e al diritto del cittadino di vedere istruite e decise le procedure in tempo conveniente, diritto completamente disatteso senza colpa propria da talune Autorità giudiziarie.

Conviene prendere cognizione delle statistiche.

Per limitare le indagini e le constatazioni dall'anno 1945 — che segnò la fine della guerra mondiale e il principio della normalizzazione dell'economia — si constata un netto aumento progressivo di tutte le cause. Nell'anno 1952 le nuove cause inoltrate alla Pretura di Lugano-Città (diritti di famiglia, diritti reali, successioni, diritti delle obbligazioni e diversi) sommavano a 193 di contro a 121 nel 1945 e dopo essere salite a 205, 226 e 214 rispettivamente negli anni 1948, 1949, 1950.

Per la Pretura di Lugano-Campagna arriviamo da 107 cause inoltrate nel 1954 a 122 nel 1952 dopo essere passate a 125, 159, 149 rispettivamente nel 1949, 1950 e 1951.

Per la Pretura di Lugano-Città le nuove cause inappellabili passarono da 76 nel 1945 a 162 nel 1952. Per la Pretura di Lugano-Campagna da 82 nel 1945 a 112 nel 1952.

Semplicemente sbalorditivo l'aumento delle procedure fallimentari e quelle di rigetto della opposizione:

Nella Pretura di Lugano-Città le procedure di fallimento passarono da 137 nel 1945 a 682 nel 1952, i rigetti d'opposizione da 247 nel 1945 a 401 nel 1952.

Per la Pretura di Lugano-Campagna si ha, complessivamente per entrambe queste procedure, un passaggio da 281 nel 1945 a 514 nel 1952.

Non si hanno dati statistici separati per le azioni giudiziarie e le procedure speciali epperò si evince chiaramente che la Pretura di Lugano-Città deve sbrigare ogni anno circa 211 di queste procedure e 109 la Pretura di Campagna.

Se passiamo ai certificati ereditari e decreti di immissione in possesso il quadro non muta: per la Pretura di Lugano-Città questi decreti passarono da 64 nel 1945 a 87 nel 1952, per la Pretura di Lugano-Campagna rispettivamente da 191 a 242.

I decreti in materia di contravvenzione passarono da 4 a 5 nella Pretura di Lugano-Città, e da 12 a 31 in quella di Campagna.

La Pretura di Locarno che comprende questo intero Distretto con una popolazione in base al censimento del 1950 di 33.218 abitanti accusa e rassegna i seguenti dati: dagli anni 1948 al 1952 inclusi figurano a ruolo cioè in lavorazione presso la Pretura n. 1682 procedure delle quali 159 cause per diritti personali (divorzi, separazioni, paternità, disconoscimento di paternità), n. 267 cause creditorie o successorie ordinarie, 74 cause possessorie e incidentali, 77 cause per iscrizione di ipoteche legali e restrizioni della facoltà di disporre, 34 cause di inesistenza di debito o promananti dalla LEF, 449 cause inappellabili e 768 rigetti d'opposizione.

Se passiamo al Tribunale di Appello il quadro non muta, anzi peggiora. Basti accennare a questo indice fondamentale: gli allegati scritti di qualsivoglia genere o di qualunque procedura esibiti alla Cancelleria del Tribunale sommarono nel 1931 a 1442 e sono saliti nel 1950 a 3594.

Ne conseguì che le singole Camere del Tribunale accusarono un proporzionale aumento nelle procedure devolute alla loro decisione e nominativamente risultarono le seguenti situazioni:

Camera di Cassazione e revisione penale

1931	1950
Ricorsi n. 4	Ricorsi n. 15

Camera dei Ricorsi Penali

1931	1950
Ricorsi n. 42	Ricorsi n. 89

Camera Civile in materia di espropriazioni

1942	1950
Ricorsi n. 8	Ricorsi n. 39

Camera Civile quale istanza d'appello

1931	1950
Appellazioni n. 174	Appellazioni n. 202

Camera Civile quale I istanza federale

1931	1950
Cause n. 7	Cause n. 19

Camera Civile quale Tribunale cantonale delle assicurazioni

1931	1950
Cause n. 30	Cause n. 31

Al riguardo devesi tuttavia osservare che nell'anno 1948 le cause proposte a questa sezione del Tribunale erano salite a ben 64. Gli importanti lavori in

corso nel Cantone per le nuove centrali elettriche della Valle Maggia e quelli per le future della Val di Blenio che moltiplicano gli infortuni professionali con le relative controversie per la liquidazione fanno ritenere che questa sezione del Tribunale di Appello dovrà assolvere nei prossimi anni un lavoro particolarmente gravoso.

Camera Penale (Assise correzionali e criminali)

1939

1950

Processi svolti n. 39 Processi svolti n. 223

Osservasi che la fine della giurisdizione penale dei Pretori e l'accollo della materia ai Magistrati di Appello ha fatto salire enormemente il numero dei processi svolti dai Magistrati di Appello.

Un giudice è costantemente adibito allo svolgimento delle procedure penali ed alla celebrazione dei relativi processi.

Questa sezione del Tribunale è ormai, si può dire, completamente distaccata dalle altre mansioni d'ufficio e per la sola forza di lavoro del suo attuale titolare regge al cumulo delle sue incombenze. Non senza osservare e segnalare le frequenti dislocazioni che impone la celebrazione dei processi nelle varie parti del Cantone ed i brevissimi termini concessi al Giudice dalla procedura penale per la prolazione dei giudizi.

A suffragio e convalida dei dati statistici sopra riferiti la Commissione ha ritenuto necessario di sentire personalmente gli onorevoli Pretori di Lugano-Città, di Lugano-Campagna, di Locarno ed una delegazione del Tribunale di Appello. Da queste audizioni e dal cordiale e completo scambio di vedute che ne seguì è risultato in termini ancora più chiari la necessità di una generale innovazione nella composizione di queste Magistrature. I Magistrati si lamentano che il lavoro giudiziario, cresciuto nei limiti di cui alle statistiche, non può più essere svolto con la necessaria celerità o almeno in un tempo compatibile con il normale svolgimento di ogni procedura. Onde le fondate lagnanze degli avvocati e delle parti che non possono più essere evase con la comprensione e con lo spirito di buona volontà.

Particolarmente grave è gravido di responsabilità anche di ordine civile a carico del Magistrato il sistema escogitato dalla Pretura di Lugano-Città di delegare i poteri pretoriali al Segretario-assessore per tutte le procedure di rigetto della opposizione, sistema che non trova nessun riscontro nella legge e che si può mantenere solo in forza della benevole accondiscendenza del pubblico. Sistema però che deve essere fatto cessare al più presto per il prestigio del nostro Cantone e la legalità dei suoi ordinamenti costituzionali. Le circostanze qui sopra accennate e illustrate esigono una urgente riforma nel corpo della Magistratura civile, la quale deve essere messa in grado di attendere normalmente ai compiti ed ai doveri della sua alta funzione.

La fiducia nei nostri Tribunali deve rimanere, come per il passato, inalterata sia da parte dei cittadini ticinesi, sia da parte dei confederati, sia da parte dei cittadini esteri domiciliati nel Cantone.

L'integrità proverbiale dei nostri Magistrati, il loro spirito di imparzialità e di indipendenza, la loro collegiale armonia con la classe degli avvocati e per converso con le parti da quest'ultimi rappresentate e difese, non deve essere sospettata o incrinata dal danno risultante da un sovraccarico di lavoro.

Dopo queste inoppugnabili constatazioni conviene esaminare i rimedi con i quali si può ovviare a questi gravi difetti nel funzionamento del potere giudiziario.

Per quanto riguarda il funzionamento delle Giudicature di Pace questo Consiglio di Stato propende per il mantenimento dell'attuale status, sia per le giurisdizioni territoriali sia per i limiti di competenza. Devesi ammettere che questi giudici popolari hanno una salda radice nella nostra popolazione e la necessità della loro istituzione e della loro conservazione è mantenuta viva dal consenso dei cittadini. Innovare in questo campo vorrebbe dire erigersi contro

la coscienza popolare che male si adatterebbe sia ad una riduzione del numero delle Giudicature sia ad una loro fusione con le Preture distrettuali. Gli inconvenienti che talora si lamentano nel funzionamento delle Giudicature di Pace — nessuno dei quali attinenti ad un loro sovraccarico di lavoro — dipendono dalle attitudini e dalle qualità personali del Giudice ed anche forse dalla disposizione della Procedura civile che vieta agli avvocati di patrocinare in Giudicatura di Pace. Ottima nelle intenzioni questa disposizione si rivela nella pratica dannosa ogni qualvolta il titolare della Giudicatura è persona non sufficientemente cognita delle leggi civili e delle disposizioni procedurali. Frequenti quindi in questo caso la confusione fra le procedure civili propriamente dette e le procedure esecutive.

Comunque il rimedio sta nella scelta della persona del Giudice ed è lecita convinzione nel senso che il progresso dei tempi e la diffusione delle cognizioni giuridiche ovvieranno in avvenire ai lamentati inconvenienti. Nè vuolsi dimenticare che la limitatezza stessa della competenza e del potere decisorio dei Giudici di Pace impedisce di escogitare vere e proprie riforme di struttura della istituzione.

Diversa invece — e come detto — si presenta la situazione per le Preture distrettuali e per il Tribunale di appello. Le statistiche che abbiamo citato concludono in modo univoco nel senso che queste Magistrature soffrono attualmente una penuria grave di titolari.

La stagnazione delle procedure dipende dal fatto che, quanto a numero, il Cantone dispone ancora del corpo di Magistrati del quale disponeva quaranta anni fa mentre che il lavoro è straordinariamente aumentato.

Ci asteniamo dal consegnare in questo messaggio le proporzioni aritmetiche di questo aumento che non è del resto che uno dei dati della situazione mentre che un altro consiste nell'aumento del valore litigioso delle cause, conseguenza questa dell'estensione e dell'approfondimento dei rapporti economici con la relativa complicazione delle leggi applicabili.

Mentre che nel 1911 un numero relativamente ristretto di cittadini aveva a che fare con la giustizia civile, a quarant'anni di distanza si ravvisa che quasi tutta la popolazione gravita per un senso o per l'altro attorno alle sedi pretoriali.

La prima decisione che si impone quindi è quella di aumentare il numero dei Magistrati. Devono tuttavia essere senz'altro escluse le Preture di Mendrisio, di Vallemaggia, di Bellinzona, di Riviera, di Blenio e di Leventina. Nessuna di queste Preture distrettuali accusa stagnazioni procedurali per aumento di lavoro e pertanto insufficienza di Magistrati.

Diverso è il quadro se si passa a Lugano e a Locarno, ritenuto che si debba riconfermare il principio del Giudice unico di 1.a istanza. Nel confronto col sistema del Giudice collegiale quello del Giudice unico in 1.a istanza presenta degli indubbi vantaggi e non si può dire abbia fatto cattiva prova nei quarant'anni di suo funzionamento. Il Magistrato — ed esso solo — è obbligato a studiare e ad approfondire l'incarto di ogni procedura e giunto il momento della redazione del giudizio ne possiede i termini con conoscenza diretta di tutte le fasi del processo istruttorio. Egli ha assistito a tutte le prove, a tutti gli esami testimoniali, ai sopralluoghi, ha esso medesimo scelto il od i periti, ne ha valutato e ponderato le deposizioni ed i referti, in una parola è divenuto il moderatore supremo dei torti e delle ragioni delle parti. La sua assistenza personale e diretta alle varie fasi del processo istruttorio è di valore incalcolabile per la formazione del suo convincimento.

Se si tornasse al sistema del Giudice collegiale, oltre alla perdita di tempo che consegue al funzionamento di qualsiasi corpo collegiale, si dovrebbe pur sempre prescegliere in seno al collegio un Giudice relatore incaricato di tutte le mansioni del Giudice unico per cui i due Giudici a latere assumerebbero, se d'opinione contrarla a quella del relatore, una specie di funzione di Giudice

d'appello evidentemente incompatibile con le mansioni della prima istanza giudiziaria.

Non si vuol ammettere con ciò che anche il sistema del Tribunale distrettuale di tre membri — in funzione da noi sino al 1912 — sia un sistema deterritoriale di amministrazione della giustizia civile. Si vuol semplicemente affermare che allo stato attuale delle cose e degli sviluppi della giurisprudenza nel Cantone Ticino non si giustifica di mutare sistema e tornare all'antico.

Confermato pertanto il principio del Giudice unico di prima istanza sorge il problema a sapere come innovare nei Distretti di Lugano e di Locarno. Dopo ponderato esame del sovraccarico di lavoro sopra lumeggiato, in vista delle attuali e future improrogabili necessità altra soluzione non v'è se non quella di aumentare il numero dei Pretori distrettuali cioè di assegnare al Distretto di Lugano un terzo Pretore e a quello di Locarno un secondo.

La innovazione è possibile senza una riforma costituzionale in quanto già l'attuale art. 41 della Costituzione cantonale dispone che « I Pretori sono *almeno* uno per Distretto ».

Amnesso però il principio del terzo Pretore luganese sorge il problema di stabilire la sua competenza per rapporto agli altri due.

E' noto l'attuale sistema di riparto delle competenze. Dispone infatti l'art. 7 della vigente legge organica giudiziaria civile e penale che dei due Pretori luganesi uno ha giurisdizione sui Comuni di Lugano, Calprino (ora Paradiso), Viganello e Castagnola, l'altro sul rimanente del Distretto. E' dunque il criterio della giurisdizione territoriale che fa stato.

Istituendosi una terza Pretura dev'essere esaminato il problema se il criterio della giurisdizione territoriale poteva essere mantenuto. Devesi concludere per l'affermativa scartando quindi ogni diverso criterio e se ne dà qui le ragioni.

Ove si volesse prescindere dalla giurisdizione territoriale — che fa stato anche per tutte le altre Preture distrettuali — non ci sarebbe che appigliarsi al criterio cronologico del momento della presentazione della causa — ritenuto il Distretto una unica giurisdizione — o dell'atto procedurale oppure a quello della lettera alfabetica del cognome della parte attrice ritenuta una alternanza consecutiva di attribuzione a tre.

Spiegasi : ritenuto il Distretto una unica giurisdizione ognuno dei tre Pretori vedrebbe determinata la sua competenza in questo modo :

la prima causa introdotta a partire dall'entrata in vigore della nuova riforma verrebbe attribuita al Pretore A, la seconda al Pretore B e la terza al Pretore C. Così dicasi per qualsiasi altro atto procedurale introduttivo di un nuovo procedimento giuridico o involgente l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Con questo sistema si dovrebbe naturalmente stabilire l'equipollenza materiale di tutti questi atti giudiziari nel senso che ai fini della loro attribuzione al primo piuttosto che al secondo od al terzo Pretore la causa di merito dovrebbe valere e contare come l'istanza di rigetto dell'opposizione, l'istanza di fallimento, la domanda provvisoria, l'istanza di certificato ereditario ecc.

Per motivi di praticità e per la manualità stessa della operazione non sarebbe infatti possibile di stabilire un riparto alterno ai tre giudici nell'ordine e nella specie dei singoli procedimenti cioè curare il riparto in modo che ogni Pretore si veda sempre attribuito un uguale numero di cause di merito, di rigetti d'opposizione, di istanze di fallimento, di domande provvisorie, ecc. ecc.

Infine a chi competerebbe la decisione di attribuzione ? Alla Cancelleria, ai segretari-assessori, ai Pretori essi medesimi e con quale controllo ?

E quali garanzie avrebbe la parte dell'ossequio scrupoloso di questo sistema ?

La formulazione legale di questo criterio di riparto delle competenze offrirebbe difficoltà insormontabili data la enorme varietà delle procedure che possono coinvolgere la competenza del Pretore, la impossibilità della loro esauriente elencazione preventiva e per converso la impossibilità della loro equiparazione quantitativa.

Con questo criterio basato esclusivamente sull'alternanza della introduzione non si avrebbe nessuna seria garanzia di attribuire ad ogni Pretore la giusta parte di lavoro giudiziario potendosi verificare il caso che ad un primo Pretore la sorte riservi l'attribuzione di complicate e laboriose cause di merito, agli altri due invece leggere procedure esecutive o atti di giurisdizione non contenziosa.

Non solo ma soprattutto gravi e inafferrabili risultano il momento in cui si determina l'attribuzione giurisdizionale e la o le persone che debbono eseguirla. Ad evitare abusi o sospetti in una materia tanto delicata non apparirebbe conveniente che simili decisioni vengano devolute alle Cancellerie o meglio ai singoli Segretari-assessori oppure al loro plenum ma invece dovrebbero entrare nel compito specifico dei tre giudicenti. Quale primo atto della loro funzione i tre Pretori dovrebbero quindi — con giudizio evidentemente collegiale — stilare le ordinanze di competenze attributive della loro singola giurisdizione.

E' conveniente, è pratico, è utile ai fini di una regolare amministrazione della giustizia che ai Giudici si accolli simile mansione preventiva ed ove anche ciò fosse avrebbero le parti la garanzia assoluta e incontrovertibile che la decisione di competenza sia inattaccabile da ogni punto di vista ?

Oppure non invece anche l'operato dei Pretori in questa fase preparatoria della loro funzione potrebbe offrire il destro a critiche giustificate ?

Lungi da noi l'idea di sfiorare anche con il più lontano dubbio l'integrità morale e materiale della nostra Magistratura ma in questo campo la semplice dimenticanza anche involontaria nella registrazione della esibizione di un atto potrebbe avere conseguenze determinanti per la scelta del Giudice.

Questo sistema esigerebbe l'impianto di un nuovo registro degli esibiti con registrazione *oraria* di tutte le insinuazioni avuto riguardo altresì agli invii che arrivano per posta e in ogni caso — a tutela della norma giuridica e dell'interesse di ogni parte — richiederebbe la creazione di una istanza di ricorso contro le decisioni di competenza.

Questo sistema empirico, complicato, imperfetto e dispendioso è pertanto stato abbandonato.

Pertanto ha in seguito esaminato e vagliato il criterio del riparto per lettera alfabetica. Con questo criterio l'alfabeto latino (anzi l'intero alfabeto indoeuropeo) verrebbe suddiviso in tre parti o sezioni ad ognuna delle quali verrebbe attribuito un Pretore ritenuto che il criterio di attribuzione consisterebbe nella lettera iniziale del cognome della parte attrice.

Si riconosce che questo criterio — che sembra in uso in alcuni Cantoni della Svizzera — è meno empirico e meccanico del criterio dell'alternanza di presentazione dell'atto e tuttavia esso pure ad un più profondo esame si rivela poco pratico ed inidoneo al fine.

In primo luogo esige una regolamentazione chiara del suo funzionamento. Nessuna difficoltà per cognomi alfabeticamente chiari e incontestati. Che dire per cognomi dubbi o di difficile lettura, per cognomi esotici, con prefissi parentelari, per cognomi doppi o addirittura per cognomi contestati ? E ove la parte non sia una persona fisica ma una persona giuridica od un ente morale con quale criterio verrà determinata la lettera alfabetica attributiva della competenza ? Si pensi alla varia gamma delle società del diritto commerciale, ai loro appellativi sovente di pura fantasia, alle denominazioni delle associazioni di diritto ecclesiastico e si veda come si dovrebbe pur sempre far precedere una regola-chiave che stabilisca una base sicura e incontestabile per la decisione di competenza.

Non senza osservare che anche in base a questo criterio dovrebbero istituire analoga istanza di ricorso contro abusi od errori nella emanazione dei giudizi di competenza.

Non solo, ma nemmeno lo scopo di un equilibrato riparto quantitativo del lavoro ad ogni Pretore verrebbe raggiunto perchè è notorio che molti cognomi

— sia ticinesi o confederati od esteri — che fanno capo a determinate lettere iniziali dell'alfabeto sono ben maggiormente diffusi e portati che non altri.

Per questi motivi dev'essere ritenuto, nella attribuzione di competenza, di doversi attenere e consigliare il criterio della giurisdizione territoriale come quello che si rivela di maggiore praticità non solo ma fornisce le migliori garanzie di una applicazione oggettiva e corretta. Così come avviene attualmente nel riparto delle competenze fra la Pretura di Lugano-Città e quella di Lugano-Campagna non è la volontà della parte controllata dal Giudice o la casualità del possesso di un cognome piuttosto che di un altro ma l'appartenenza territoriale per causa del domicilio civile che determina la competenza del Giudice. E siccome nella maggior parte dei casi è il domicilio della parte convenuta che fa stato si evita l'ostacolo che l'attore scelga a suo libito il Foro in dipendenza del suo domicilio.

Ora il concetto del domicilio civile è un dato di fatto oggettivo al quale la legge civile attribuisce conseguenze inderogabili di diritto, concetto sufficientemente chiaro e lumeggiato nel C.C.S. oltre che interpretato da numerosa giurisprudenza.

Con questo sistema la parte conosce in anticipo il suo Giudice naturale, la giurisdizione del quale non può essere declinata se non per i motivi di ricsua ed eccezione tassativamente previsti dalla legge o per gli atti di giurisdizione privata e volontaria previsti dalla procedura arbitrale.

E' sommamente importante questa conoscenza che ha la parte del Giudice dal quale dovrà essere giudicata in quanto il diritto alla declinatoria volontaria del Foro rappresenterebbe talora fuor dei casi sopra enumerati, un arbitrio incompatibile con la corretta amministrazione della giustizia.

La quale giustizia se ha da essere cieca, cioè uguale per tutti, non può assidersi in partenza su una scelta del giudicante più o meno inficiata di arbitrarietà.

Rimangono naturalmente riservati i Fori speciali previsti dalla legislazione federale e cantonale che essi pure stabiliscono però in anticipo e per testo di legge la competenza del Giudice.

Dovendosi pertanto dividere il Distretto di Lugano in tre giurisdizioni territoriali si pone il problema a sapere in che modo possa avvenire questo riparto ritenuto che il criterio di suddivisione della competenza non debba tanto essere ricercato nelle affinità della materia contenziosa ma in un riparto quantitativo del lavoro.

Una divisione numerica quantitativa per teste di popolazione si è rivelata a primo esame inadeguata per la sua stessa inidoneità a perseguire il fine voluto cioè una adeguata confacente ripartizione materiale del lavoro. La città di Lugano ad es. con la sua popolazione di 18.122 anime in base all'ultimo censimento del 1950 fornisce un lavoro giudiziario che non può essere equiparato ad una corrispondente porzione numerica del resto del Distretto.

Anche i sobborghi di Lugano — cioè Paradiso, Viganello, Massagno e Castagnola — con la loro popolazione totale di 9.053 anime, sempre in base all'ultimo censimento, non si possono paragonare ad una corrispondente popolazione di altri Comuni della campagna luganese.

Pur tenendo in certo calcolo la densità della popolazione, non si può fare a meno di considerare altri fattori: il carattere urbano, semi-urbano o rurale dei Comuni e delle località, la economia prettamente cittadina o rurale, commerciale, industriale, la esistenza di fabbriche, opifici, stabilimenti in taluni Comuni dei sobborghi e di certi circoli con il relativo diverso grado e necessità di fruire ed usare dei servizi giudiziari. Certo che in questa materia una dosimetria perfetta è impossibile raggiungerla. D'altro canto già attualmente nelle due Preture di Lugano-Città e di Lugano-Campagna esiste un determinato divario nel senso che la prima accusa un accumulo di lavoro superiore a quello della seconda.

Formuliamo pertanto la proposta di suddividere il Distretto di Lugano in tre giurisdizioni pretoriali :

La *I.a* giurisdizione dovrà comprendere il Comune politico di Lugano con i suoi 18.122 abitanti (censimento 1950);

La *II.a* giurisdizione dovrà comprendere i sobborghi di Lugano cioè i Comuni di Paradiso, Viganello, Massagno e Castagnola con i loro 9.053 abitanti complessivi e con l'aggiunta dei circoli del Ceresio (abitanti 3.025) e di Carona (abitanti 3.792); in totale questa giurisdizione comprenderebbe una popolazione di 15.870 abitanti;

La *III.a* giurisdizione dovrà comprendere il rimanente del Distretto con un complesso di 29.118 abitanti. Si tratta dei circoli di Agno, della Magliasina, di Breno, di Vezia, di Pregassona, di Sonvico, di Taverno e di Sessa, circoli a economia prevalentemente rurale e con esclusione dei quattro sobborghi di Lugano.

Più difficile si rivela trovare una pratica denominazione di queste tre giurisdizioni. Fu affacciata la seguente idea :

Pretura del Distretto di Lugano :

- I. giurisdizione
- II. giurisdizione
- III. giurisdizione.

Ma la soluzione non poteva soddisfare, perchè non si attiene al principio di indicare, sia pure con approssimazione, l'ambito territoriale delle Preture. Sicchè riteniamo, pur rendendoci conto che la soluzione non è perfetta, di proporre la seguente nomenclatura :

- Pretura di Lugano-Città
- Pretura di Lugano-Ceresio
- Pretura di Lugano-Campagna.

Meno difficile è apparsa la divisione territoriale del Distretto di Locarno. Proponiamo di suddividere l'attuale giurisdizione unica in due giurisdizioni, una facente capo al circolo di Locarno comprendente i Comuni politici di Locarno, Muralto e Orselina, l'altro i restanti circoli del Distretto.

In base al censimento federale del 1950 la prima giurisdizione comprenderebbe 11.088 abitanti, la seconda giurisdizione 22.130.

La rispettiva denominazione dovrebbe essere quella di Locarno-Città e di Locarno-Campagna.

Se dalla prima istanza giudiziaria passiamo alla II, cioè al Tribunale di Appello, il quadro non muta.

Ci possiamo esimere di approfondire cronologicamente la composizione di questo Tribunale, nel passato secolo, perchè questi dati non hanno un'importanza decisiva per l'attuale problema da risolvere, posto che le competenze del Tribunale variano molto attraverso il tempo.

All'indomani della Riforma costituzionale del 1830 troviamo ad es. che il Tribunale di Appello era composto di 13 membri dei quali 5 Giudici muniti di diploma di laurea in giurisprudenza (per la storia Stefano Riva di Lugano, Pietro Peri di Lugano, Camossi Luigi di Airolo, Lepori Francesco di Sala Capriasca e Pagnamenta Stefano di Sonogno) mentre che gli altri 8 erano laici

per quanto dovevano essere stati Giudici d'appello prima di allora o segretari d'appello o di prima istanza per almeno 5 anni.

La composizione numerica del Tribunale variò attraverso le disposizioni delle leggi giudiziarie 6 giugno 1855, 8 giugno 1858, 30 maggio 1863, per essere stabilita in 5 membri con 4 supplenti dalla Legge organica giudiziaria con alcune disposizioni di procedura civile e penale primo maggio 1883.

Con le leggi organiche giudiziarie 5 dicembre 1892 e 4 maggio 1899 il numero dei Giudici fu portato a 7 con 4 supplenti. La composizione numerica non è più variata da allora.

Abbiamo invece già accennato più sopra all'aumento delle competenze venute ad accumularsi in questo ultimo mezzo secolo sul Tribunale di appello.

L'attuale disfunzione proviene dalle cause alle quali abbiamo più sopra accennato e nominativamente dalle nuove incombenze accollate al Tribunale :

- a) in materia penale;
- b) in materia di espropriazioni e contributi per causa di pubblica utilità;
- c) in materia di esecuzione e fallimenti;
- d) in materia di assicurazione.

Sub. a)

In materia penale la soppressione della giurisdizione dei Pretori ha riveritato sul Tribunale di appello lo svolgimento e la decisione di tutti i processi penali i quali, come risulta dalle statistiche, da 29 che erano nell'anno 1932 sono cresciuti a 223 nel 1950. Un Giudice con 2 segretari è costantemente adibito alle funzioni penali e perciò sottratto alle altre mansioni del Tribunale. Se ne guadagna la ottima specializzazione del titolare, ne perde il Collegio nel suo complesso.

Sub. b)

La attuale legge cantonale del 1940 in materia di espropriazioni e contributi ha soppresso la doppia giurisdizione di ricorso contro le decisioni delle Commissioni peritali, le quali sono ora direttamente appellabili alla Camera civile del Tribunale di appello e non più come prima istanza al Pretore. La Camera civile d'appello ha con ciò assorbito le funzioni di prima istanza col relativo aumento di lavoro. Nè si dimentichi l'accelerazione dei lavori pubblici intervenuti nel dopoguerra e che si può presumere continuerà perdurando l'attuale congiuntura economica. Anche sotto questo aspetto ne è conseguito l'aumento del numero delle procedure.

Sub. c)

L'aumento quantitativo semplicemente enorme delle procedure esecutive avanti gli Uffici di esecuzione intervenuto negli ultimi 40 anni ha portato a un conseguente aumento delle procedure di rigetto d'opposizione e dei ricorsi all'Autorità di vigilanza.

Il diritto esecutivo e fallimentare ha ormai assunto un'importanza primordiale ed una posizione a sè stante nel campo del diritto civile. A complicare la situazione in questa materia si aggiunga la minuziosa regolamentazione di tutti i dettagli del processo esecutivo consegnata nelle numerose ordinanze del Tribunale federale e nella giurisprudenza della Corte di Losanna che obbliga i Giudici cantonali in materia di esecuzioni e fallimenti ad una incessante specializzazione nella materia onde essere continuamente aggiornati.

La redazione di talune sentenze della Camera esecuzione e fallimenti esige altrettanto studio e tempo come quella di molte sentenze della Camera civile.

Con l'attuale numero di 7 Giudici d'appello questa Camera del Tribunale non può mai sedere contemporaneamente alla Camera civile in quanto 2 Giudici della Camera esecuzione e fallimenti fanno pure parte della Camera civile e viceversa.

L'aumento del numero dei Giudici da 7 a 9 darà invece la possibilità a queste 2 Camere di sedere contemporaneamente.

Sub. d)

Come è noto il Tribunale di appello funge anche da Tribunale cantonale delle assicurazioni. Una legge cantonale 14 maggio 1914 ha infatti demandato alla Camera civile del Tribunale di appello tutte le contestazioni enumerate all'art. 120 della legge federale 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

E' appena necessario sottolineare il grande sviluppo preso da questa branca del diritto nel periodo di tempo che entra in considerazione. E' anzi da prevedersi che il diritto assicurativo prenderà una estensione ancora più grande in avvenire e correlativamente a presumere l'aumento del numero delle contestazioni.

Prescindiamo nel presente messaggio dalla elencazione di altre più minute mansioni del Tribunale d'appello dei suoi Giudici e del suo Presidente per ribadire unicamente una doppia circostanza già accennata e che ostacola la speditezza dei lavori di Tribunale causando perdite di tempo per frastagli di orari non proficuamente utilizzabili e cioè :

il basso valore litigioso delle cause appellabili per arringa e le cause portate direttamente in Appello. Entrambe queste situazioni non potranno essere sanate che da una correlativa modifica delle disposizioni del Codice di procedura civile. Per le stesse non è quindi possibile fare delle proposte di riforma in questa sede.

Permanendo pertanto entrambe queste ragioni l'aumento della composizione numerica del Tribunale si rivela inderogabile.

Per le suesposte ragioni è giocoforza aumentare il numero dei Giudici del Tribunale di appello da 7 a 9 con 4 supplenti ordinari. Non occorre, per ciò fare, nessuna modifica costituzionale perchè l'attuale art. 43 della Costituzione cantonale dispone che il Tribunale d'appello è composto di « almeno » 7 membri.

La suddivisione delle Camere nel Tribunale di 9 membri è pure stata oggetto di minuto esame.

Importante è la suddivisione delle Camere in un Tribunale di 9 membri. Per procedervi, conviene partire dalla decisione che nessuna Camera possa superare il numero di 5 membri. Questo numero comprende infatti la maggioranza assoluta (5 su 9) dei membri dell'intero Collegio e rappresenta un'ampia e valida garanzia dei giudicabili.

Non esiste ragione plausibile, aumentando il numero dei componenti il Tribunale, di aumentare anche il numero dei membri di questa Camera il quale numero se fosse portato a sette oltre alla perdita di tempo conseguente al funzionamento di qualsiasi corpo collegiale comporterebbe lo stesso difetto del sistema attuale, l'impossibilità cioè delle due principali sezioni del Tribunale (Camera civile e Camera esecuzione e fallimenti) di sedere contemporaneamente.

La Commissione speciale ha esaminato anche la suggestione — che si sente spesso affacciare — di estendere la competenza del Tribunale di appello anche alla materia amministrativa. Essa è giunta, su questo punto, a conclusioni negative alle quali pienamente sottoscriviamo.

Sembra infatti a qualcuno che l'aumento del numero dei Giudici d'appello possa comportare l'accollo a questo Tribunale anche della giurisdizione amministrativa.

Alla competenza amministrativa del Tribunale di appello sarebbe di ostacolo il principio della divisione dei poteri, non dovere cioè l'operato del potere esecutivo essere sindacato dal potere giudiziario: ostacolo di principio — più teorico che effettivo — e del resto superato in gran parte dalle legislazioni moderne non ultima la nostra legge federale sulla organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 che attribuisce al Tribunale federale una vasta giurisdizione amministrativa contro decisioni di una quantità di Uffici amministrativi federali, dei Dipartimenti del Consiglio federale e del Consiglio federale medesimo. Vedansi gli art. da 97 a 109 della detta legge.

Ma vi sono altre obiezioni fondamentali: in prima linea la innegabile diversità della materia, poi motivi di ordine pratico vale a dire l'aumento del numero dei giudici da 7 a 9 è stato studiato e calcolato basando la proposta sulle attuali mansioni del Tribunale. Se queste mansioni fossero estese anche al diritto amministrativo e si dovesse pertanto creare in seno al Tribunale anche una Camera amministrativa, sorgono subito fortissimi dubbi sulla sufficienza del Collegio — per ragioni di tempo e di lavoro — a svolgere le nuove funzioni.

Nè si può mancare di far cenno al fatto della essenziale differenza della materia amministrativa da quella giudiziaria, per cui è necessario attuare una distinta specializzazione del Giudice.

Ritenuto il Collegio di 9 membri conviene esaminare la suddivisione delle Camere del Tribunale. Quale deve essere? Se ne devono creare delle nuove? Ne devono essere abolite delle attuali?

Sarà opportuno premettere che attualmente il Tribunale è diviso nelle seguenti sezioni:

- a) una Camera civile di 5 membri presieduta dal presidente del Tribunale. Detta Camera funziona anche da Tribunale cantonale delle assicurazioni e da Tribunale delle espropriazioni;
- b) una Camera di esecuzione e fallimenti composta di tre membri che in sede unica cantonale esercita le funzioni di Autorità di vigilanza sull'operato degli Uffici di esecuzione e decide in seconda istanza tutte le cause di procedura sommaria (rigetti d'opposizione) in base alla LEF appellabili per ragione di valore come pure emana in seconda istanza tutte le sentenze relative alle procedure esecutive speciali previste dalla LEF (fallimenti, concordati) o da altra legislazione speciale federale (concordati alberghieri, ecc.);
- c) una Camera dei ricorsi penali composta di tre membri che giudica i ricorsi contro l'operato delle Autorità penali inquirenti e d'istruzione e le contravvenzioni a leggi cantonali o federali deferite per il giudizio a questa sezione del Tribunale;
- d) una Camera di cassazione e revisione penale composta di 3 membri che pronuncia sui ricorsi in cassazione contro le sentenze delle Corti d'assise pretoriali, correzionali e criminali e sulle istanze di revisione di sentenze pronunciate da dette Autorità;
- e) una Camera criminale composta di tre membri che giudica i reati penali che la legge devolve alla sua competenza.

L'assetto risultante dalla riforma che vi proponiamo sarebbe il seguente:

CAMERA CIVILE

Questa Camera, che costituisce la spina dorsale del Tribunale, deve essere mantenuta nella sua composizione attuale di 5 membri e continuare ad essere presieduta dal presidente del Tribunale. Evidenti ne sono i motivi. Quanto alla sufficienza della sua composizione numerica si richiama quanto detto più sopra. Quanto alle funzioni presidenziali esse sono inscindibili dalla persona del presidente dell'intero Collegio. Non solo tale è la prassi più che secolare nel Can-

tone Ticino, ma permangono al riguardo motivi di incontrastata attualità contingente; la presidenza affidata al presidente del Tribunale conferisce dignità e prestigio a questa prima Camera dell'appello cantonale. Una presidenza mobile o a turno fra diversi giudici oltre che di ostacolo alla speditezza del lavoro interno innoverebbe in senso antidisciplinare nel funzionamento del Collegio.

La Camera civile d'appello dovrà giudicare :

1) *Quale prima istanza federale :*

le cause promosse direttamente in appello *ratione materiae* (contestazioni in materia di brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica ecc.) e le cause portate direttamente in appello in base alla procedura civile cantonale.

2) *Quale seconda istanza cantonale :*

- a) le cause di competenza dei Pretori non dichiarate inappellabili,
- b) le cause in materia di assistenza fra parenti.

TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZIONI

Le funzioni di questo Tribunale sono attualmente assolte in forza dell'articolo 1 § legge cantonale 14 maggio 1914 sulla istituzione di un Tribunale unico cantonale sulle assicurazioni dal plenum della Camera civile di appello.

Sembra che queste funzioni possano accollarsi ad una sola sezione di tre membri della Camera civile. L'affinità della materia vuole anzitutto che le cause del genere siano decise dai giudici che compongono la Camera civile sembrando tuttavia che una sezione ternaria di questa Camera possa bastare all'uopo. Il rapporto d'assicurazione ha infatti strettissima attinenza col diritto civile e tuttavia, per quanto numerose, la procedura di queste cause consiste essenzialmente nella erezione di una perizia medica o chirurgica.

La riduzione di questa sezione dai 5 attuali a tre membri si giustifica anche con la possibilità che i due rimanenti membri della Camera civile possano sedere contemporaneamente anche in altra Camera del Tribunale con non irrilevante guadagno di tempo nel lavoro complessivo.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni dovrà giudicare :

- 1) le cause promosse contro le decisioni, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni in Lucerna;
- 2) le cause promosse contro le decisioni dell'Assicurazione militare federale in Berna;
- 3) le contestazioni concernenti la Cassa Pensioni del Corpo insegnanti del Cantone Ticino;
- 4) le contestazioni concernenti la Cassa Pensioni dei magistrati, funzionari, ed impiegati dello Stato e le Casse pensioni comunali.

CAMERA DEI RICORSI PENALI

Devono essere mantenute le attuali competenze della Camera dei ricorsi penali che dovrà essere composta come attualmente da tre Giudici e giudicare :

- 1) i ricorsi contro le operazioni delle Autorità penali d'istruzione e di accusa (Giudici istruttori e Procuratori pubblici);
- 2) i ricorsi in materia di contravvenzione a leggi federali e cantonali attribuiti per il giudizio di primo grado alle Autorità amministrative quando i contravventori non abbiano accettato il giudizio dell'Autorità amministrativa;
- 3) in tutti gli incumbenti che il codice di procedura penale ticinese le assegna.

Il presidente di questa Camera dovrà essere designato dal Tribunale a mente dell'art. 5 Regolamento 11 dicembre 1924.

CORTE DI CASSAZIONE E REVISIONE PENALE

Non si intravedono in questa sede proposte di modifica nella composizione e nelle competenze di questa sezione.

La Corte dovrà essere come per il passato composta da tre Giudici compreso il presidente del Tribunale di appello che fungerà da presidente. I suoi componenti non dovranno fare parte della Camera criminale e della Camera dei ricorsi penali per la evidente incompatibilità che ne deriva dalla previa cognizione del processo.

La Corte di cassazione e revisione dovrà pronunciare :

- 1) sui ricorsi in cassazione diretti contro sentenze dei Pretori e delle Corti di assise pretoriali, correzionali e criminali;
- 2) sulle istanze di revisione di sentenze pronunciate da dette Autorità.

CAMERA DI CASSAZIONE CIVILE

Se ne propone la conferma nella composizione attuale di tre Giudici presieduti dal presidente della Camera civile cioè dal presidente del Tribunale di appello.

La competenza dovrebbe essere limitata al giudizio sui ricorsi in cassazione contro le sentenze dei Giudici di pace e quelle inappellabili dei Pretori.

Sembra opportuno non addossare altre competenze a questa sezione del Tribunale, segnatamente si propone di sgravarla dalle funzioni di istanza d'appello contro le decisioni dei Pretori in materia di riparto dell'obbligo d'assistenza fra parenti previste dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio di Stato 12 febbraio 1924 per la trattazione delle azioni circa riparto dell'obbligo di assistenza fra familiari.

Per affinità di materia queste azioni rientrano meglio nella competenza della Camera civile. D'altro canto siccome nella materia le decisioni dei Pretori sono appellabili non si vede bene per quali motivi debba essere la Camera di cassazione a fungere da istanza d'appello.

CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI

Se ne propone il mantenimento nella sua composizione di tre giudici e con le competenze attuali che sono pertanto le seguenti :

1. La decisione in grado di appello di tutte le cause a procedura sommaria proposte a norma della LEF e appellabili per ragione di valore;
2. L'esercizio della vigilanza in sed unica cantonale sull'operato di tutti gli Uffici di esecuzione e fallimenti del Cantone così e come previsto dalla LEF.

La denominazione di questa Camera sarà pertanto duplicata e cioè :

1. La Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello;
2. La Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di vigilanza.

Deve essere mantenuta la facoltà di questa Camera quale Autorità di vigilanza di delegare ai Pretori gli atti di istruzione dei ricorsi o di vigilanza sugli Uffici che credesse convenienti.

Per la nomina del Presidente fa stato l'art. 5 Regolamento 11 dicembre 1924.

TRIBUNALE DELLE ESPROPRIAZIONI

Dato lo sviluppo di questa materia e la sua specializzazione si reputa opportuno devolverla ad una sezione speciale del Tribunale composta di tre Giudici, da denominarsi Tribunale cantonale delle espropriazioni.

Si viene con ciò a sgravare in una certa misura il lavoro della Camera civile.

Sembra d'altro canto che la composizione ternaria di questa Camera possa bastare, e, dati i frequenti spostamenti cui danno luogo queste procedure, il funzionamento dell'istanza d'appello contro le decisioni delle Commissioni distrettuali d'espropriazione possa essere più sveltito. Per la nomina del presidente fa stato l'art. 5 Regolamento 11 dicembre 1924.

CAMERA CRIMINALE

Se ne propone la conferma nella composizione e con le funzioni attuali riservate le proposte che, se del caso, saremo per fare, in sequela al riordino della organizzazione penale.

Ci onoriamo, per i motivi che vi abbiamo esposto, di presentare alla vostra approvazione, che si spera sollecita, i seguenti disegni di decreto legislativo :

1. Decreto di modifica degli art. 7, 12, 19, 22 della legge organica giudiziaria civile;
2. Decreto di modifica degli art. 28, 31, 37 della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940;

nella fiducia che essi contribuiranno ad assicurare al Cantone un'organizzazione giudiziaria in tutto rispondente ai suoi bisogni.

Con ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica gli art. 7, 12, 19, 22 della legge organica giudiziaria civile e penale (Testo riordinato come al D. L. 22 settembre 1924)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 14 ottobre 1953 n. 453 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 7, 12, 19, 22 della legge organica giudiziaria civile e penale (Testo riordinato come al decreto legislativo 22 settembre 1924) sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 7. — Vi è un Pretore per ogni Distretto, eccettuati quelli di Lugano e di Locarno.

Nel Distretto di Lugano vi sono tre Pretori tutti con residenza a Lugano.

Uno di essi ha per giurisdizione il Comune di Lugano e si denominerà il Pretore di Lugano-Città;

l'altro i Comuni di Paradiso, Viganello, Massagno, Castagnola con i Comuni dei Circoli del Ceresio e di Carona e si denominerà il Pretore di Lugano-Ceresio;

il terzo il rimanente del Distretto e si denominerà il Pretore di Lugano-Campagna.

Nel Distretto di Locarno vi sono due Pretori, entrambi con residenza a Locarno.

Uno di essi avrà per giurisdizione i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina e si denominerà il Pretore di Locarno-Città;

l'altro il rimanente del Distretto e si denominerà il Pretore di Locarno-Campagna.

Art. 12. — In caso di impedimento legale del Pretore e del Segretario - assessore la causa è devoluta al Pretore viciniore e cioè, di regola :

Il Pretore di Mendrisio e quello della I.a giurisdizione di Lugano si suppliscono a vicenda; i Pretori della II.a e della III.a giurisdizione di Lugano si suppliscono a vicenda;

I Pretori delle due giurisdizioni di Locarno si suppliscono a vicenda;

Il Pretore di Vallemaggia è supplito dal Pretore della II.a giurisdizione di Locarno;

Il Pretore di Bellinzona è supplito da quello di Riviera e viceversa;

Il Pretore di Blenio è supplito da quello di Leventina e viceversa.

Art. 19. — Il Tribunale di appello è costituito da 9 membri e 4 supplenti ed è diviso in Camere o sezioni.

Il presidente è designato dal Gran Consiglio per il periodo di nomina decennale del Tribunale.

Il vice-presidente ed i membri delle singole Camere o sezioni ed i presidenti di queste sono designati dal Tribunale stesso ogni 5 anni, ritenuto tuttavia che il presidente del Tribunale sarà nel contempo il presidente della Camera civile, del Tribunale cantonale delle assicurazioni, della Corte di cassazione e di revisione penale e della Camera di cassazione civile.

Art. 22. — Il Tribunale di appello comprende :

- A. Una Camera civile d'appello di cinque membri che giudica :
 - a) in prima istanza : le cause proposte direttamente in appello in conformità del Codice di procedura civile e le cause circa contestazioni in materia di brevetti d'invenzione, sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali e sui disegni e modelli industriali (D.L. 16 dicembre 1924), le cause dipendenti da concorrenza sleale connesse con cause civili in materia retta da leggi federali o da trattati internazionali sulla protezione delle invenzioni, dei disegni e modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza e delle menzioni di distinzioni industriali ed artistiche (art. 5 legge federale 30 settembre 1943 sulla concorrenza sleale);
 - b) in seconda istanza : le cause di competenza dei Pretori non dichiarate inappellabili e le cause in materia di assistenza tra parenti.
- B. Una Camera di cassazione civile di tre membri che giudica i ricorsi in cassazione contro le sentenze dei Giudici di pace e quelle inappellabili dei Pretori.
- C. Una Camera cantonale delle assicurazioni (denominata Tribunale cantonale delle assicurazioni) di tre membri che giudica :
 - a) le contestazioni enumerate dall'art. 120 della legge federale 13 giugno 1911 sulle assicurazioni;
 - b) le contestazioni contro le decisioni dell'Assicurazione militare fedrale (legge federale 20 settembre 1949);

- c) le cause promosse contro la Cassa pensione dei magistrati, funzionari e impiegati dello Stato e contro le Casse pensioni istituite dai Comuni;
- §. Il presidente giudica in qualità di Giudice unico quando la contestazione non eccede il valore determinabile di Fr. 300,—.
- D. Una Camera di esecuzioni e fallimenti composta di tre membri che esercita le funzioni di Autorità di vigilanza, in sede unica cantonale e decide in grado di appello :
- a) le cause di procedura sommaria proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti, in quanto siano appellabili per ragione di valore;
- b) i ricorsi in materia di fallimenti e concordati di cui all'art. 15 della legge cantonale 8 marzo 1911 in tema di esecuzione e fallimenti.
- §. Questa Camera può delegare ai Pretori gli atti di istruzione dei ricorsi o di vigilanza degli Uffici che credesse conveniente.
- E. Una Camera delle espropriazioni (denominata Tribunale cantonale delle espropriazioni) composta di tre membri giudica sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni di espropriazione previste dalla legge di espropriazione 16 gennaio 1940.
- §. Il presidente giudica in qualità di Giudice unico, quando la contestazione non eccede il valore determinabile di Fr. 1.000,—.
- F. Un Giudice incaricato della sorveglianza degli archivi e dei rogiti notarili.

Sono riservate le disposizioni sulla Camera dei ricorsi penali, sulla Camera criminale e sulle Assisi correzionali e sulle Corti di cassazione e revisione penale.

Art. 2. — Con l'entrata in vigore del presente decreto la durata in carica dei membri del Tribunale di appello attualmente in funzione non viene modificata. La nomina complementare dei due Giudici necessari a completare il Tribunale avverrà secondo le norme del Capo VI della Legge organica giudiziaria. Essi resteranno in carica per il rimanente periodo decennale.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il Testo unico della legge organica giudiziaria penale e civile con la facoltà di variare la numerazione degli articoli.

Art. 4. — Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, sarà posto in vigore mediante decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica gli art. 28, 31, 37 della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 28, 31 e 37 della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 28. — Per ogni Distretto è istituita una Commissione distrettuale di espropriazione.

Tuttavia :

per il Distretto di Lugano sono istituite tre Commissioni con competenza rispettivamente sulle giurisdizioni di Lugano-Città, di Lugano-Ceresio e di Lugano-Campagna;

per il Distretto di Locarno sono istituite due Commissioni con competenza rispettivamente sulle giurisdizioni di Locarno-Città e di Locarno-Campagna.

La Commissione distrettuale di espropriazione è costituita dal Pretore, che ne è il presidente, da due legali e da quattro tecnici nominati per un periodo quadriennale dal Tribunale di appello.

La Commissione siede con tre membri scelti volta per volta dal presidente del Tribunale di appello nelle persone del Pretore e di due tecnici a seconda delle caratteristiche dei casi da decidere.

In luogo del Pretore e su istanza di quest'ultimo il presidente del Tribunale di appello potrà designare come membro e presidente uno dei legali della Commissione.

Eccezionalmente quando i periti designati non possono funzionare e quando siano richieste cognizioni speciali, il presidente del Tribunale di appello può sostituire uno dei tecnici con un esperto specializzato nella materia controversa.

Il Regolamento di esecuzione determinerà la retribuzione dei membri delle Commissioni distrettuali di espropriazione e da comprendersi nel giudizio sulle spese di cui all'art. 38.

Art. 31. — Le eccezioni di ricusa dei periti dovranno essere proposte al Tribunale delle espropriazioni, sezione del Tribunale di appello, entro dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione della designazione sul Foglio ufficiale, nella forma prevista dalla P.C. per la ricusa dei Giudici e giudicate con la massima sollecitudine.

Durante il giudizio, le operazioni di stima cui la ricusa si riferisce rimangono sospese. Cause di ricusa sono quelle previste dall'articolo 126 della Procedura civile estese anche agli amministratori di enti pubblici interessati. Il decreto sull'eccezione di ricusa è definitivo.

Art. 37. — Nel termine di quindici giorni dalla intimazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle espropriazioni, sezione del Tribunale di appello il quale deciderà secondo le norme ordinarie dell'appellazione in via di ricorso.

Il Tribunale delle espropriazioni può far luogo ad un nuovo esperimento di conciliazione.

Il giudizio d'appello è definitivo.

Art. 2. — Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, sarà posto in vigore mediante decreto esecutivo del Consiglio di Stato.